

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE O USO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E SEGNALETICI

STRADE PROVINCIALI – PATRIMONIO INDISPONIBILE PROVINCIALE – DEMANIO IDRICO

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 122 del 24.11.03

Modificato con delibere di Consiglio Provinciale n. 108 del 19/12/2005, n. 35 del 19/4/2006, n. 139 del 20.12.2010, n. 11 del 28/02/2011, n. 34 del 28/04/2011 e n. 89 del 19/12/2011

Le modifiche tariffarie apportate con la delibera di Giunta Provinciale n. 40 del 15.03.2012 hanno decorrenza dal 01.01.2012, ad esclusione delle modifiche tariffarie di cui all'art. 10 c. 3 che decorrono dal 15.03.2012

(nel testo le modifiche sono trascritte in *grassetto corsivo* ed indicate con note riportate in appendice al Regolamento)

Il presente regolamento disciplina le modalità e procedure al rilascio di autorizzazioni e concessioni per occupazione di Spazi ed Aree pubbliche e la collocazione di Impianti Pubblicitari e Segnaletici nell'ambito delle Strade provinciali e del Patrimonio Indisponibile provinciale, così come la relativa applicazione del canone ai sensi dell'Art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'Art. 53 comma 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Il Regolamento disciplina, inoltre, le modalità e procedure per il rilascio delle concessioni riguardanti il Demanio Idrico. Per questi ultimi provvedimenti, per i quali è affidata all'Ente la sola gestione amministrativa, ai sensi dell'Art. 52 della Legge Regionale 17 maggio 1999, si fa riferimento a canoni e tariffe determinate dalla Regione Marche.

SOMMARIO

TITOLO I

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER LA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI E SEGNALETICI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 446/97 E DEL D.LGS N. 285/92

CAPO I Principi e definizioni

ART. 1 – Norme regolanti le autorizzazioni e le concessioni.....	pag. 1
ART. 2 – Centro abitato: delimitazione e competenze.....	pag. 1
ART. 3 – Suolo pubblico e spazio pubblico	pag. 2
ART. 4 – Accessi.....	pag. 2
ART. 5 – Attraversamenti.....	pag. 2
ART. 6 – Mezzi pubblicitari (impianti pubblicitari).....	pag. 3
ART. 7 – Segnali turistici e di territorio (impianti segnaletici).....	pag. 3

CAPO II Procedura amministrativa al rilascio di provvedimenti – Gestione e conservazione

ART. 8 – Opere per le quali è necessaria l'autorizzazione o concessione. Soggetti abilitati alla richiesta.....	pag. 4
ART. 9 – Durata delle concessioni e delle autorizzazioni.....	pag. 4
ART.10 – Presentazione della domanda per concessione permanente – Autorizzazione permanente – autorizzazione temporane (casistica diversa da quanto previsto agli art. 22 e 23) Documentazione allagata.....	pag. 5
ART. 11—Presentazione della domanda per il rilascio di provvedimenti in. Centro abitato (nulla osta).....	pag. 6
ART. 12 – Deposito cauzionale.....	pag. 6
ART. 13 – Domande incomplete.....	pag. 7
ART. 14 – Decisioni dell'Amministrazione e restituzione somme pagate.....	pag. 7
ART. 15 – Provvedimento di autorizzazione, di concessione, di nulla osta	pag. 7
ART. 16 – Condizioni.....	pag. 8
ART.17– Successione o alienazione nelle autorizzazioni/concessioni/nulla osta.....	pag. 8
ART. 18 – Rinnovo delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta.....	pag. 8
ART. 19 – Revoca, modifica e rinuncia delle autorizzazioni, delle concessioni e dei nulla osta.....	pag. 8
ART. 20 – Conservazione dei provvedimenti.....	pag. 9
ART. 21 – Procedura accelerata.....	pag. 9
ART. 22 -- Esposizione temporanea di mezzi pubblicitari.....	pag.10
ART. 23 – Occupazione temporanea di suolo pubblico.....	pag.10
ART 23 bis – Occupazione temporanea suolo pubblico per pulizia scarpate stradali.....	pag.11

CAPO III

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – canone per il rilascio del provvedimento di competenza per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici entro le fasce di rispetto stradale, su aree non facenti parte del Demanio o Patrimonio Indisponibile

ART. 24 – Oggetto dei canoni.....	pag.12
ART. 25 -- Soggetti attivi e passivi.....	pag.12
ART. 26 – Criteri di distinzione delle occupazioni e installazioni Permanenti e temporanee.....	pag.12
ART. 27 – Graduazione e determinazione dei canoni.....	pag.13
ART. 28 – Tariffe.....	pag.13
ART. 29 – Disciplina e criteri per la determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.....	pag.15
ART. 30 – Esclusioni.....	pag.15
ART. 31 – Versamento dei canoni.....	pag.16
ART. 32 – Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi.....	pag.17
ART. 33 – Occupazioni/usi abusive/i e relative sanzioni.....	pag.18
ART. 34 – Sanzioni per l'installazione abusiva di impianti pubblicitari e Segnaletici.....	pag.18
ART.34bis - Norma transitoria per la definizione agevolata dei rapporti derivanti dalla occupazione/uso di spazi ed aree pubbliche nonché dall'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici non conformi al presente Regolamento	pag.18

TITOLO II

PROCEDURE INERENTI IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE COMPORTANTI OCCUPAZIONE DI AREE APPARTENENTI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO

CAPO I NORME GENERALI

ART. 35 – Normativa di riferimento.....	pag. 20
ART. 36 – Beni appartenenti al Demanio Idrico.....	pag. 20
ART. 36 bis - Soggetti destinatari dei provvedimenti	pag. 21
ART. 36 ter - Finalità e ambiti di applicazione	pag. 21

CAPO II OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO

ART. 37 – Concessioni idrauliche	pag.21
ART. 38 – Concessioni di aree demaniali.....	pag.22

CAPO III PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

ART. 39 – Procedimento istruttorio	pag.22
ART. 40 – Domanda di concessione	pag.22
ART. 41 – Istruttoria tecnico-amministrativa.....	pag.24
ART. 42 -- Canone Concessorio.....	pag.26
ART. 43 – Criteri di priorità.....	pag.26
ART. 43 bis – Rilascio dell'Atto Concessorio.....	pag.27
ART. 44 – Obblighi del concessionario.....	pag.27
ART. 45 – Rinnovo della concessione.....	pag.28
ART. 45 bis – Motivi di diniego.....	pag. 29
ART. 45 ter – Subentro nella titolarità della concessione.....	pag. 29
ART. 45 quater – Rinuncia alla concessione.....	pag. 29
ART. 45 quinques – Decadenza della concessione.....	pag. 29

CAPO IV
CONCESSIONE IDRAULICHE E DI AREE DEMANIALI IN SANATORIA

ART. 46 – Tipologia.....	pag.30
Art. 46 bis – Occupazioni senza titolo.....	pag.30
ART. 47 – Sanatoria opere e occupazioni senza autorizzazione.....	pag.30

CAPO V
SPESE ISTRUTTORIE, CAUZIONE, VIGILANZA

Art. 48 – Spese di Istruttoria	pag. 31
ART. 48 bis – Cauzione.....	pag. 31
ART. 48 ter – Incaricati della Vigilanza	pag. 32

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
Disposizioni finali e di rinvio

ART. 49 – Disciplinare tecnico. Convenzioni tipo e modulistica.....	pag.32
ART. 50 – Ambiti non idonei all’installazione di impianti pubblicitari e Segnaletici.....	pag.32
ART. 51 -- Entrata in vigore.....	pag.32
ART. 52 – Abrogazione norme esistenti.....	pag.32
ART. 53 – Rinvio.....	pag.32
ART. 54 – Vigilanza.....	pag.33
ART. 54 bis – Sanzioni Amministrative.....	pag.33
ART. 55 – Funzionari responsabile.....	pag.33

CAPO II
Disposizioni Transitorie

ART. 56 – Regolarizzazione occupazioni di fatto.....	pag.33
ART. 57 – Accessi e passi carrabili con pagamento ventennale in unica soluzione.....	pag.33
ART. 58 Canone relativo all’uso di relitti stradali inerenti a tratti stradali ex ANAS... ..	pag.34

TITOLO I

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE O USO SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER LA COLLOCAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI E SEGNALETICI, IN APPLICAZIONE DEL D.LGS N.446/97 E DEL D.LGS N.285/92, NELL'AMBITO DI STRADE PROVINCIALI E PATRIMONIO INDISPONIBILE PROVINCIALE

CAPO I

Principi e definizioni

Art. 1 - Norme regolanti le autorizzazioni e le concessioni.

1. Le autorizzazioni e concessioni interessanti le strade provinciali e le aree e spazi pubblici provinciali sono disciplinate dal presente titolo del Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285), al relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, (D.P.R. 16/12/92 n. 495), all'Art.3, commi 143 e 149, alla legge 23/12/1996 n. 662, all'Art.63 del d.l.gs.15 dicembre 1997 n .446 e all'Art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n.488.

2. A termini del Codice della Strada sono oggetto di:

a) concessione: gli accessi, le diramazioni, i chioschi, le tende, fisse o retrattili di carattere stabile, le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dall'Ente, l'attraversamento ad uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sotto passi e sopra passi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono interessare la proprietà stradale;

b) autorizzazione: il collocamento di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari, di segnali turistici e di territorio lungo le strade o in vista di esse. Sono oggetto d'autorizzazione anche le opere di cui alla lettera a) di carattere non stabile e non permanente, ovvero di durata inferiore all'anno, in seguito denominate " autorizzazioni temporanee"

Art. 2 – Centro abitato: delimitazione e competenze

1. La delimitazione del centro abitato, come definito all'Art.3 comma 1 punto 8) e Art.4 del Codice della Strada, deve essere eseguita nei modi di cui all'Art. 5 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione, con apposizione dei segnali di inizio e fine.

2. I tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10 mila abitanti sono classificati strade comunali e la relativa gestione per la manutenzione, il rilascio d'autorizzazione o concessione e di riscossione canoni, è di competenza del Comune interessato per territorio.

3. I tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione fino a 10 mila abitanti restano di proprietà della Amministrazione Provinciale alla quale compete la manutenzione e la titolarità della riscossione dei canoni. L'autorizzazione o concessione è

rilasciata dal Comune territorialmente competente, previo rilascio di nulla osta da parte della Provincia.

4. I tratti di strada provinciale situati al di fuori di centri abitati sono di proprietà della Amministrazione Provinciale, alla quale compete, oltre la manutenzione e la titolarità alla riscossione dei canoni, il rilascio di autorizzazioni e concessioni.

Art. 3 – Suolo pubblico e spazio pubblico

Con le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al Demanio e al Patrimonio indisponibile della Provincia, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di una area privata destinata al pubblico passaggio è soggetta alle norme del presente regolamento quando vi sia stata la volontaria messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, quando il bene è di fatto utilizzato come strada pubblica.

Art. 4 - Accessi

1. Ai fini dell'articolo 22 del Codice della Strada si definiscono accessi:

- a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
- b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

2. Sono definiti accessi alle strade extraurbane gli accessi che insistono su tratti di strada provinciale posti al di fuori di centro abitato

3. Sono definiti accessi alle strade urbane – passo carrabile – gli accessi che insistono su tratti di strada provinciale compresi all'interno di centro abitato.

4. *sulla base dell'uso sono considerati:*

- a. **Accessi agricoli: gli accessi utilizzati esclusivamente per attività di coltivazione**
- b. **Accessi pedonali: gli accessi adibiti al solo uso di pedoni con apertura non superiore a mt. 1,50 che palesemente non consentono l'utilizzo per immissione di veicoli**
- c. **Accessi carrabili: gli accessi di qualsiasi dimensione adibito a transito di veicoli, indipendentemente dalla natura di questi ultimi**
- d. **Accessi a distributori di carburante: gli accessi utilizzati per accedere agli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi. (1)**

Art. 5 Attraversamenti

Sono definiti attraversamenti le occupazioni di strada e relative pertinenze con strutture sopraelevate o in sotterraneo. Possono essere distinti in:

- attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
- occupazioni longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto (fiancheggiamenti);
- misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

Art. 6 Mezzi pubblicitari (impianti pubblicitari).

1. E' da considerare "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. E' da considerare "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" quel manufatto **bidimensionale (1)**, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi: esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

7. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici

8. E' da considerare "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente per scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, ecc.) recante uno spazio pubblicitario. Può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

9. E' da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 7 Segnali turistici e di territorio (impianti segnaletici)

Ai sensi dell'Art. 39 del Codice della Strada e dell'Art. 134 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione è da considerare "segnale turistico" e "segnale di territorio" il segnale stradale collocato verticalmente con funzione di fornire all'utente della strada informazioni turistiche, industriali – artigianali – commerciali, alberghiere, territoriali e luoghi di pubblico interesse.

CAPO II

Procedura amministrativa al rilascio di provvedimenti – Gestione e conservazione

Art. 8 Opere per le quali è necessaria l'autorizzazione o concessione. Soggetti abilitati alla richiesta

1. Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi anche temporanei di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o soprassuolo o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano le strade e loro pertinenze, **compresa la pulizia delle scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e potatura di piante e o ramaglie (4)**, deve inoltrare specifica domanda alla Provincia - Ente proprietario della strada - da presentare almeno sessanta giorni prima dell'ipotetico inizio dei lavori. Qualora le opere da realizzare ricadano su strada provinciale in tratto compreso in "centro abitato" la domanda deve essere presentata al Comune competente per territorio che, al fine del rilascio di autorizzazione/concessione, dovrà acquisire il nulla osta dalla Provincia.

2. Possono presentare richiesta di concessione o autorizzazione di cui al comma precedente i titolari di diritti reali di godimento sui fondi interessati alla realizzazione delle opere, nonché i soggetti erogatori di pubblici servizi. Per attraversamenti e occupazioni che non abbiano recapito in impianti per erogazione di servizi possono presentare istanza anche le **persone fisiche o giuridiche private. (1). Per la pulizia delle scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e potatura delle piante e o ramaglie, può presentare istanza in carta libera, chiunque ne sia interessato ad esclusivo uso domestico (4).**

3. abrogato (1) (2)

4. Chiunque voglia installare segnali turistici e di territorio o mezzi pubblicitari deve presentare istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione. Analogamente a quanto previsto al precedente comma 1, l'istanza deve essere inoltrata direttamente alla Provincia - Ente proprietario della strada - in caso di tratto posto fuori "centro abitato" e al Comune interessato per territorio in caso di tratto di strada provinciale ricadente all'interno di "centro abitato".

5. Qualora per il rilascio di concessione o autorizzazione sulla stessa area siano state presentate più domande la priorità nella presentazione (data di "posta in arrivo" e, nell'ambito della stessa, il numero progressivo di protocollo) costituisce titolo di preferenza. Lo stesso criterio regola anche il rilascio di provvedimenti relativi a nuovi tronchi stradali acquisiti dall'Ente e verranno accettate ed esaminate le istanze pervenute dal giorno seguente la data ufficiale di trasferimento.

Art. 9 – Durata delle concessioni e delle autorizzazioni

1. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le concessioni permanenti hanno la durata massima di 20 anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta del concessionario e possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza corrispondere alcun indennizzo.

2. Vanno rinnovate anche le concessioni relative agli accessi per i quali il contribuente ha optato per il pagamento di venti annualità della tassa o canone occupazione in unica soluzione, fatto salvo quanto disposto dal comma precedente ed all'Art. 19 del presente Regolamento.

3. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici, (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessioni che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti.

4. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le autorizzazioni permanenti hanno la durata massima di 3 anni, sono rinnovabili alla scadenza su richiesta del interessato e possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento dall'Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza corrispondere alcun indennizzo.

5. Le autorizzazioni temporanee hanno durata inferiore all'anno.

Art. 10 – Presentazione della domanda per concessione permanente - autorizzazione permanente – autorizzazione temporanea (casistica diversa da quanto previsto agli Art. 22 e 23). Documentazione allegata.

1. La domanda e gli eventuali documenti a corredo devono essere in regola con le vigenti leggi sul bollo e sottoscritti dal richiedente o da chi ne abbia la rappresentanza.

2. Ogni domanda può riguardare una sola autorizzazione o concessione, salvo il caso in cui venga presentata dal proprietario di uno o più accessi, nell'ambito della stessa strada, ubicati nello stesso edificio o al servizio di uno stesso terreno. Per gli impianti segnaletici e pubblicitari ogni istanza può riguardare non più di tre installazioni, poste sulla stessa strada, fra loro "vicine", ovvero tutte comprese nel limite di km. 3.

3. L'istanza deve contenere:

a) le generalità del richiedente;

b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località, della progressiva chilometrica, del lato interessato dalle opere e, nell'ambito dei centri abitati, della via e numero civico;

c) la descrizione dell'opera che si intende eseguire, ed i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;

d) essere corredata dalla prova dell' eseguito versamento a favore dell'Ente proprietario, della somma appresso specificata, per spese di istruttoria:

- **euro 40,00¹** per ogni domanda per concessione e autorizzazione permanente (durata non inferiore ad 1 anno) **(7)** ;

- **euro 20,00¹** per ogni domanda di occupazione temporanea (durata inferiore ad 1 anno) o domanda di rinnovo della concessione o autorizzazione permanente **(7)**.

¹ Gli importi delle spese di istruttoria sono stati così rideterminati con delibera G.P. n. 40 del 15.03.2012, con decorrenza dal 15.03.2012

4. Documentazione da allegare per richiesta di accessi e attraversamenti/fiancheggiamenti/altro tipo di occupazione spazio e suolo pubblico

- stralcio planimetria catastale con indicazione dei luoghi interessati alle opere
- disegni illustrativi (profilo, sezione, ecc. significativamente quotate in scala 1:100 dell'area interessata con indicazione di eventuali manufatti o alberature esistenti) firmati da un tecnico o dal richiedente in tre esemplari
- relazione illustrativa dell'opera con fotografie dei luoghi oggetto di intervento

5. Documentazione da allegare per richiesta autorizzazioni ad impianti segnaletici / pubblicitari

- stralcio planimetria catastale con indicazione dei luoghi interessati alle opere
- disegno dell'impianto con relative misure e bozzetto o bozzetti a colori del messaggio previsto (con eventuali tempi di esposizione)
- dichiarazione di stabilità di cui all'Art. 53 comma 3 del Regolamento Esecuzione Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92)
- relazione illustrativa dell'opera con fotografie dei luoghi oggetto in intervento.

Art. 11- Presentazione della domanda per rilascio provvedimenti in centro abitato (nulla osta)

1. La domanda per il rilascio di concessioni o autorizzazioni su strada provinciale ricadenti all'interno di centro abitato dovrà essere inviata direttamente al Comune competente per territorio che provvederà ad acquisire il prescritto nulla osta dalla Provincia, per il rilascio del quale è necessaria la specifica documentazione prevista al precedente articolo 10.

2. Qualora l'istanza venga presentata direttamente all'Amministrazione Provinciale e dalla stessa non sia desumibile il ricadere dell'opera all'interno del centro abitato, si provvederà a dare corso agli adempimenti fino al rilascio del nulla osta che verrà inviato al Comune territorialmente competente al rilascio del provvedimento.

Art. 12 - Deposito cauzionale.

1. Per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione e nulla osta che comportino la manomissione del corpo stradale, deve essere costituito un deposito cauzionale di importo stabilito nell'apposito disciplinare tecnico. I soggetti erogatori di pubblici servizi possono sottoscrivere con la Provincia una specifica convenzione che regoli le modalità di realizzazione delle opere sul territorio di competenza provinciale previa stipula di apposita polizza fideiussoria o costituzione deposito.

2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione o di nulla osta e sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima del termine indicato dal disciplinare tecnico.

3. Quando le opere eseguite comportino, nell'arco del periodo indicato nel disciplinare tecnico, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

4. Qualora il richiedente rinunci alla realizzazione delle opere avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

Art. 13 - Domande incomplete.

1. In caso di presentazione di domande incomplete dei dati o degli allegati di cui al precedente Art. 10 ne verrà dato avviso all'interessato. La procedura sarà sospesa, fino a quando la documentazione verrà completata.

2. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini di giorni trenta dalla richiesta, previo sopralluogo da parte dell'Ente, l'istanza verrà archiviata.

Art. 14 – Decisioni dell'Amministrazione e restituzione somme pagate.

1. L'accoglimento o motivata reiezione della domanda saranno comunicate a mezzo lettera o, se dovuto, a mezzo formale notifica.

2. In caso di accoglimento dell'istanza verranno comunicate le condizioni particolari per l'esecuzione dell'opera e richiesta la documentazione necessaria per la predisposizione del provvedimento. La procedura e relativi tempi saranno sospesi fino all'acquisizione dell'accettazione e documenti.

3. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese per istruttoria neanche in caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella autorizzazione / concessione/ nulla osta o di rinuncia.

Art. 15 - Provvedimento di autorizzazione, di concessione, di nulla osta

1. Ad avvenuto perfezionamento della pratica, e previo versamento della prima annualità del canone, il Dirigente o Responsabile dell'Ufficio provvederà ad emettere il provvedimento relativo alla richiesta di autorizzazione, di concessione, di nulla osta, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e fatto salvo quanto previsto all'Art. 13 e 14, con indicato:

- a) l'oggetto del provvedimento, le opere autorizzate e relativa ubicazione;
- b) dati completi dell'intestatario;
- c) la durata della autorizzazione o concessione;
- d) l'ammontare del canone;
- e) le principali disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle contenute nel presente regolamento, le norme e condizioni particolari cui l'autorizzazione o concessione è subordinata, nonché l'indicazione che lo stesso è soggetto a revoca motivata da pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo;
- f) termine di inizio dei lavori autorizzati: entro mesi 6 (sei) dal rilascio del provvedimento in caso di autorizzazione e mesi 12 (dodici) in caso di concessione;
- g) termine di fine lavori autorizzati: entro 3 (tre) dall'inizio in caso di autorizzazione e mesi 12 (dodici) in caso di concessione;
- h) disposizioni sulle modalità di comunicazione dell'inizio lavori da parte dell'interessato.

2. Del provvedimento, oltre all' originale per il richiedente, verranno predisposte copie destinate alle strutture dell'Ente deputate alla gestione dei dati e al Servizio Viabilità.

3. L'utente è tenuto a custodire il provvedimento e ad esibirlo ad ogni richiesta. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione ed a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese.

Art. 16 - Condizioni.

Le autorizzazioni, le concessioni e nulla osta si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti e con facoltà dell'Ente, sempre a mezzo del provvedimento autorizzatorio, di revocare o di modificare per giusti motivi quanto autorizzato o concesso, oppure di imporre nuove condizioni.

Art. 17 - Successione o alienazione nelle autorizzazioni / concessioni / nulla osta.

In caso di successione o alienazione, a qualunque titolo, il subentrante dovrà, non oltre il termine di sei mesi, darne apposita comunicazione ai fini della variazione del provvedimento. I termini di scadenza, le modalità e condizioni della concessione / autorizzazione / nulla osta si intendono invariati.

Art. 18 - Rinnovo delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta.

1. Il titolare del provvedimento che intenda rinnovare la concessione o autorizzazione di cui ha già goduto, deve almeno sei mesi prima della scadenza, inoltrare apposita domanda Ente Provincia corredata dalla prova dell' eseguito pagamento della somma di cui al precedente Art.10 per spese di istruttoria.

2. La documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni.

3. Per il rinnovo di nulla osta (opere in centro abitato) valgono le disposizioni di cui all' articolo 11 del presente regolamento. Anche in questo caso la documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni, salvo quanto diversamente previsto dai singoli Comuni competenti per territorio.

Art. 19 - Revoca, modifica e rinuncia delle autorizzazioni, delle concessioni e dei nulla osta.

1. I provvedimenti emessi possono essere revocati o modificati dall'Ente in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza la corresponsione di alcun indennizzo.

2. E' riconosciuta la facoltà di rinunciare alla autorizzazione / concessione / nulla osta ottenuto.

3. L'utente al quale sia stata revocata o che abbia rinunciato alla autorizzazione o concessione, deve restituire il relativo provvedimento e rimettere in pristino, a proprie spese, la proprietà stradale, secondo le modalità e nel termine stabilito dall'Ente.

4. *La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone annuo già pagato; la revoca dà diritto alla restituzione, senza interessi, del canone annuo pagato in proporzione ai giorni effettivamente non goduti. (1)*

5. **La rinuncia o (1)** la revoca delle concessioni per le quali l'utente ha versato il canone o tassa ventennale in unica soluzione, dà diritto alla restituzione, senza interessi, di un importo determinato sulla base del canone pagato in proporzione degli anni di mancato godimento limitatamente agli anni mancanti rispetto ai venti anni di capitalizzazione

6. Il mancato rispetto dei termini di inizio o fine lavori indicato nell'autorizzazione/concessione comporta la decadenza del provvedimento, senza rimborso del canone e spese di istruttoria.

Art. 20 – Conservazione dei provvedimenti.

1. Gli Uffici competenti sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati gli elenchi delle concessioni, delle autorizzazioni e nulla osta permanenti dai quali risultino:

- a) il nominativo del concessionario completo dei dati anagrafici;
- b) ubicazione dell'opera (strada, progressiva, lato e territorio comunale);
- c) dati dell'opera;
- d) estremi del provvedimento di concessione / autorizzazione / nulla osta;
- e) durata della concessione / autorizzazione / nulla osta.

2. Per le autorizzazioni rilasciate per mezzi pubblicitari e segnaletici gli Uffici competenti sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del mezzo pubblicitario o segnaletico autorizzato. Le posizioni autorizzate devono essere riportate nel catasto stradale.

Art. 21 - Procedura accelerata

1. Al fine del rilascio o rinnovo di concessione, autorizzazione o nulla osta in tempi abbreviati rispetto a quelli indicati per la conclusione del procedimento (precedente Art. 15) è possibile presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 Art. 47 a firma di un Tecnico abilitato all'esercizio della professione nella quale venga riportato che l'opera:

- è conforme alle prescrizioni del Codice della Strada, del suo Regolamento di attuazione e esecuzione e del presente Regolamento Provinciale;
- è esente dai vincoli ovvero sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli di cui al D.Lgs. 490/99 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali);
- è conforme alle prescrizioni contenute nel P.P.A.R. vigente e agli strumenti urbanistici vigenti;
- non contrasta con le prescrizioni e/o limitazioni poste dall'Ente proprietario della strada.

2. Tale dichiarazione è a corredo della domanda e documentazione prevista all' Art. 10, documentazione alla quale occorre aggiungere n. 1 marca da bollo da apporre sul provvedimento autorizzativo per le opere ricadenti fuori centro abitato.

3. L'Ufficio provvede al rilascio del provvedimento nel termine di gg. 20 dalla data di presentazione.

4. In caso di non completezza della domanda, documentazione o dichiarazione valgono le disposizioni di cui all'Art. 13.

5. Le opere e la veridicità delle dichiarazioni sono oggetto di accertamento e verifica da parte dell'Ente, con eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.

6. Per la procedura accelerata l'importo delle spese di istruttoria di cui all'Art. 10 è ridotto del 50%.

Art. 22- Esposizione temporanea di mezzi pubblicitari

1. Per l'esposizione temporanea di striscioni, locandine e standardi (per promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli), nonché di locandine e standardi (per il lancio di iniziative commerciali), è fatto obbligo al titolare dell'installazione darne preventiva comunicazione all'Ente con apposita dichiarazione con la quale, oltre alla motivazione, si assume tutte le responsabilità della stessa, del rispetto e rispondenza alle disposizioni di legge vigenti, comunichi il numero degli impianti e relativa dislocazione, nonché il periodo di esposizione.

2. L'esposizione può essere effettuata dalla settimana precedente il periodo di svolgimento dell'evento (manifestazione, spettacolo, iniziativa commerciale) al giorno successivo la sua conclusione. Entro tale termine obbligatoriamente deve essere smantellato l'impianto.

3. Sugli impianti va indicata la data della comunicazione inviata alla Provincia Ufficio Autorizzazioni e Concessioni.

4. Sono fatte salve limitazioni e modalità di altri Enti competenti in materia.

5. Il periodo di installazione, nella stessa collocazione e medesimo richiedente, non può essere comunque superiore a gg. 90 nel corso dell'anno.

6. La dimensione degli impianti non può essere superiore a:

- striscione mq. 6 (anche bifacciale)
- standardo mq. 6 (anche bifacciale)
- locandina cm. 100 x 70 (solo monofacciale)

7. Unitamente alla comunicazione occorre dare prova dell'avvenuto versamento del canone quantificato sulla base del numero degli elementi da installare per la relativa tariffa unitaria riferita a gg. 15 e suoi multipli (tabella al successivo Art.28 comma 7).

Art. 23 Occupazione temporanea di suolo pubblico

1. Per l'occupazione temporanea di suolo e spazio pubblico, con esclusione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile e delle aree destinate alla viabilità (carreggiate stradali e relative banchine), realizzata da venditori ambulanti – pubblici esercizi e produttori agricoli e per l'esercizio dell'attività edilizia (impalcature, ecc.), è fatto obbligo darne preventiva comunicazione alla Provincia con apposita dichiarazione da ricevere almeno gg. 20 prima dell'inizio della stessa, di cui copia deve essere esposta sul luogo di occupazione con annotazione della data della di invio all'Ufficio Autorizzazioni e Concessioni.

2. Con la dichiarazione il titolare dell'occupazione ne comunica la natura, la quantificazione, la durata, si assume tutte le responsabilità, la rispondenza e rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

3. La durata dell'occupazione non può essere superiore a gg. 90 nel corso dell'anno e non può eccedere i mq. 100.

4. Unitamente alla comunicazione deve essere data prova dell' avvenuto versamento del relativo canone, quantificato sulla base dello spazio occupato per la relativa tariffa unitaria riferita a gg. 15 e suoi multipli (tabella al successivo Art.28 comma 7).

Art. 23 bis Occupazione temporanea suolo pubblico per la pulizia di scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e potatura delle piante e/o ramaglie (4)

1. Per il rilascio di autorizzazione temporanea per la pulizia di scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e potatura delle piante e/o ramaglie possono presentare istanza in carta libera le persone fisiche che ne siano interessate ad esclusivo uso domestico.

2. Ogni richiedente può presentare una sola istanza all'anno, avente per oggetto la occupazione temporanea un fronte stradale di lunghezza non superiore a ml 100. Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza.

3. La stagione di intervento di pulizia scarpate è compresa fra il 1° ottobre e il 31 marzo dell'anno successivo.

4. Le richieste, in regola con la documentazione di cui all'art. 10 comma 3 e 4, possono essere presentate a partire dal mese di settembre di ogni stagione di intervento e almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'intervento. Per richieste aventi per oggetto gli stessi luoghi verrà considerata prioritaria la data di "posta in arrivo" e nell'ambito della stessa il numero progressivo di protocollo attribuito.

5. La disponibilità giuridica delle aree ha una durata massima di giorni 15 (prorogabile per giustificati motivi), secondo quanto indicato nei provvedimenti autorizzativi ovvero dalla data di effettivo rilascio. In ogni caso il termine di scadenza non può superare il 31 marzo. (4)

CAPO III

Canone per l'occupazione / uso di spazi ed aree pubbliche - canone per il rilascio del provvedimento di competenza per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici entro le fasce di rispetto stradale, su aree non facenti parte del Demanio o Patrimonio indisponibile.

Art. 24 - Oggetto dei Canoni

1. Sono soggette al Canone per l'occupazione / **uso (1)** di spazi ed aree pubbliche le occupazioni / **usi (1)** di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo nelle strade e, comunque sui beni appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile della Provincia.

2. Sono, parimenti, soggette a detto Canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al primo comma (con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile), le occupazioni sottostanti il suolo medesimo (comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa), nonché l'occupazione effettuata tramite l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici.

3. Il medesimo Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio mentre ne sono escluse le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile provinciale.

4. Ai sensi dell'Art. 53, comma 7, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, è altresì previsto un Canone annuale a titolo di corrispettivo per il rilascio del provvedimento di competenza per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici fuori delle aree del Patrimonio indisponibile o del Demanio, ma comunque lungo le fasce di rispetto delle strade provinciali, qualora i messaggi riportati

abbiano finalità commerciale, consentendo all'utente di prevedere un beneficio economico. L'annualità del canone compete anche per gli impianti per i quali sono in corso le procedure di rinnovo.

Il corrispettivo andrà rimborsato qualora il provvedimento autorizzativo non venga rilasciato.

5. Il pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche assorbe eventuali altri canoni dovuti alla Provincia dal titolare del provvedimento relativo al medesimo impianto pubblicitario o segnaletico.

Art. 25 - Soggetti attivi e passivi.

I Canoni sono dovuti all'Ente proprietario del suolo o della strada dal titolare dell'atto di concessione/autorizzazione/nulla osta, dall'occupante/**utilizzatore (1)** di fatto, anche abusivo, da colui che ha provveduto all'installazione dell'impianto pubblicitario o segnaletico, oppure dal titolare di diritti reali sul suolo su cui è posto, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio, ovvero in relazione alla superficie espositiva dell'impianto.

Art. 26 - Criteri di distinzione delle occupazioni e installazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni / **usi (1)** di spazi e aree pubbliche e l'installazione di impianti pubblicitari o segnaletici sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti quelle di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di autorizzazione o nulla osta, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee quelle di durata inferiore all'anno.

Art. 27 - Graduazione e determinazione dei canoni

1. I Canoni sono graduati a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione / **uso (1)** o è effettuata l'installazione degli impianti pubblicitari o segnaletici: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono così classificati:

- Strada provinciale di I^a cat. Superiore;
- Strada provinciale di I^a cat.;
- Strada provinciale di II^a cat.

Le strade provinciali sono assegnate alle varie categorie come in appendice. Gli spazi ed aree facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente vengono equiparate alle strade provinciali di I^a categoria

2. Il Canone di occupazione / **uso (1)** si determina in base all'effettiva occupazione / **uso (1)** espresso in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità inferiore, nel caso in cui i decimali siano inferiori a 5, ovvero all'unità superiore nell'ipotesi di decimali uguali o superiori a 5. I Canoni relativi agli impianti pubblicitari e segnaletici, indipendentemente dal posizionamento, si determinano sulla base della superficie espositiva con arrotondamento all'unità superiore in caso di misura frazionata.

3. La misura del canone relativo alle opere insistenti su strade di II^a categoria è ridotta al 50% di quella deliberata per quelle di I^a Categoria, mentre quella relativa alle opere insistenti sulle strade di I^a categoria Superiore è maggiorata del 50%.

Art. 28 – Tariffe² (7)

1. La determinazione delle tariffe del Canone per l'occupazione / **uso (1)** di spazi ed aree pubbliche e del Canone previsto per il rilascio del provvedimento di competenza per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici in aree non demaniali o non facenti parte del patrimonio indisponibile provinciale, ma comunque all'interno delle fasce di rispetto, è rimessa alla Giunta Provinciale, avuto riguardo all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione / **uso (1)** o sulla quale è installato l'impianto, ai sensi del precedente art. 27.

2. Le eventuali modifiche tariffarie sono adottate dalla Giunta provinciale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto esecutivo a norma di legge, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i.

Gli adeguamenti tariffari possono comprendere anche le variazioni legate all'incremento su base annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre di ogni anno. (6)

3. Qualora la scadenza per l'approvazione del bilancio sia rinviata da norma statale, il termine per l'approvazione di eventuali modifiche regolamentari e/o tariffarie viene stabilito entro la nuova data di approvazione del bilancio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio. (6)

4. (7) Le tariffe attualmente in vigore per le occupazioni/**usi (1)** permanenti di spazi ed aree pubbliche sono riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONE / USO (1)	Unità di Misura	I[^] Cat. Sup. Euro	I[^] Cat. Euro	II[^] Cat. Euro
Permanente suolo	Mq	Non autorizzabile	24,00	8,00
Accessi e passi carrabili	Mq	Non autorizzabile	9,00	4,00
Accessi ai terreni agricoli	Mq	Non autorizzabile	7,00	2,50
Accessi e passi carrabili costruiti dalla Provincia non utilizzabili o non utilizzati	Mq	Non autorizzabile	4,00	2,00
Accessi e passi carrabili a distributori carburanti	Mq	30,00	20,00	10,00
Sottosuolo, soprassuolo	Mq	18,00	12,00	6,00
Impianti pubblicitari / segnaletici	Mq	51,00	34,00	17,00
Impianti pubblicitari / segnaletici Luminosi	Mq	102,00	68,00	34,00

5. Per gli impianti pubblicitari e segnaletici bifacciali la superficie espositiva viene raddoppiata, mentre per impianti polifacciali la superficie espositiva è data dalla somma di tutte le facce utilizzabili.

6. (7) Anche il Canone previsto come corrispettivo del rilascio del provvedimento per l'installazione di impianti pubblicitari posti su aree non demaniali, o non facenti parte del patrimonio indisponibile ma comunque all'interno delle fasce di rispetto delle strade provinciali,

² Le tariffe riportate nelle tabelle di cui al punto 4., 6. e 8. sono state così modificate a seguito della delibera di Giunta Provinciale n. 40 del 15/03/2012 con **decorrenza 01/01/2012**

è dovuto annualmente ed è commisurato alla superficie espositiva dell'impianto pubblicitario, come riportato nella seguente tabella:

TIPO IMPIANTO	Unità di misura	I^ Cat. Sup. Euro	I^ Cat. Euro	II^ Cat. Euro
Impianto pubblicitario/segnaletico	Mq	25,50	17,00	8,50
Impianto pubblicitario/segnaletico Luminoso	Mq	51,00	34,00	17,00

7. Per le installazioni di impianti pubblicitari e segnaletici a carattere temporaneo – escluse quelle previste nell'Art. 22 – si applica 1/10 della tariffa deliberata per le opere permanenti per ogni mese o frazione di esso.

8. **(7)** Le altre tariffe attualmente in vigore per le occupazioni temporanee, sono calcolate forfetariamente, indipendentemente dall'area sulla quale insistono le opere, sulla base di un periodo minimo di 15 giorni e di specifiche unità di misura, come disposto nella seguente tabella:

TIPO OCCUPAZIONE / USO	Unità di misura	Euro
Striscione Locandina Stendardo	Singolo elemento	7,00
Soprasuolo/Sottosuolo	Mq	7,00
Esercizio attività edilizia	10 Mq	7,00
Giochi, attrazioni, spettacolo viaggiante	100 Mq	20,00
Autovetture uso privato su aree provinciali	Mq	7,00
Manifestazioni politiche, culturali o sportive	100 Mq	65,00
Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vedono direttamente il loro prodotto	20 Mq	20,00
Pulizia delle scarpate stradali con estirpazione e/o taglio e potatura di piante e o ramaglie (4)	Fino a 100 Ml con possibilità valutazione per estensione del RUP (4)	30,00 (4)

² Le tariffe riportate nelle tabelle di cui al punto 4., 6. e 8. sono state così modificate a seguito della delibera di Giunta Provinciale n. 40 del 15/03/2012 con **decorrenza 01/01/2012**

Art. 29 – Disciplina e criteri per la determinazione del Canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo.

1. Il Canone per le occupazioni permanenti, realizzati con cavi, condutture, impianti, o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa (rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente) riferita alle sotto indicate classi di comuni:

- comuni fino a 20.000 abitanti: € 0,83 per utenza
- comuni oltre 20.000 abitanti: € 0,70 per utenza

per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei canoni dovuti non può essere inferiore a **€ 516,46, arrotondato come per legge(6)** La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

2. Per le occupazioni con seggiovie e funivie si applica il canone annuale per ciascuna concessione nella misura di € 0,67 al metro lineare.

3. Qualora l'Ente provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre il canone di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

4. **(7)** Alle autorizzazioni o concessioni rilasciate a **persone fisiche o giuridiche private (1)** esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni che non abbiano recapito in impianti per l'erogazione di servizi ai sensi dell'art 8 si applica il canone annuale per ciascuna concessione nella misura seguente³:

- occupazione sottosuolo/soprassuolo fino a 10 ml. € **12,00** al ml.
- occupazione sottosuolo/soprassuolo oltre i 10 ml. € **0,15** al ml.

prevedendo comunque, l'importo massimo del canone nella misura di € **120,00** annue, aumentato di € **60,00** per ogni mille metri o frazioni.

Art. 30 Esclusioni

Sono esclusi dall'obbligo del versamento del Canone per l'occupazione / **uso (1)** spazi ed aree pubbliche e del Canone previsto come corrispettivo del rilascio del provvedimento di competenza per l'installazione degli impianti pubblicitari e segnaletici in aree non demaniali o non facenti parte del patrimonio indisponibile provinciale:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni, **consorzi di bonifica (1)**, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'Art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, promozione territoriale, turistica ed ambientale nonché ricerca scientifica;
- b) le autorizzazioni per le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché per le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, nonché gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

³ Le tariffe per la determinazione del canone sono state così modificate a seguito della delibera di Giunta Provinciale n. 40 del 15/03/2012 con **decorrenza 01/01/2012**

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) **gli accessi pedonali di cui all'art. 4, comma 4, che non prevedono opere visibili sul suolo pubblico realizzate dal privato per agevolare il transito pedonale, nonché l'accesso carrabile e/o pedonale destinato/i a soggetti portatori di gravi handicap motori. Il beneficio può essere applicato per un solo accesso carrabile e per un solo accesso pedonale (1).**
- h) gli accessi dei portoni e dei garage che si aprono direttamente sulla carreggiata stradale, cioè nei casi in cui la banchina stradale sia inesistente.
- i) **abrogato (1)**
- l) l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- m) l'occupazione permanente e temporanea del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;
- n) la concessione di aree di impianti sportivi anche scolastici in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli altri enti di promozione sportiva;
- o) gli immobili per i quali si è provveduto all'affrancamento della tassa occupazione ovvero del canone;
- p) le autorizzazioni per impianti che recano messaggi di pubblica utilità, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- q) le autorizzazioni per insegne d'esercizio, purché queste siano collocate sulla facciata dell'immobile sede dell'attività;
- r) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- s) l'esposizione temporanea di striscioni, locandine e stendardi realizzati con strutture leggere e facilmente rimuovibili, stabilmente fissate, a distanza di sicurezza dalla carreggiata stradale, posti in prossimità delle strade provinciali da Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Enti Parco, Proloco e partiti politici, in occasione di manifestazioni, eventi o feste.
- t) **le pensiline di attesa del servizio di trasporto pubblico, fermo restando l'obbligo del versamento dei canoni dovuti per l'utilizzo della struttura per fini pubblicitari e segnaletici (1).**

Art. 31 Versamento dei canoni

1. Per gli anni successivi a quello dell'istanza, il versamento del Canone annuo deve essere effettuato entro il 30 settembre mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato alla Provincia di Pesaro e Urbino, o al concessionario indicato dall'Amministrazione, con apposito bollettino precompilato inviato al domicilio dell'utente ovvero, in caso di smarrimento o impossibilità di utilizzo, servendosi dei bollettini disponibili presso gli Uffici postali o presso gli uffici dell'Ente, avendo cura di inserire i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento (codice utente, numero concessione o posizione).

E' inoltre possibile effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario sui relativi conti correnti postali ovvero utilizzando la modalità di pagamento on-line dettagliata nel sito dell'Amministrazione.(6)

2. Per le occupazioni di cui all'art 29 effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è versato in un'unica soluzione per il numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato alla Provincia, recante quale causale: "Canone dovuto ai sensi dell'Art.18 della legge 23 dicembre 1999, n.488".

3. Per le occupazioni / **usi (1)** temporanei il versamento deve essere effettuato in ogni caso anteriormente al rilascio dell'autorizzazione ovvero contestualmente alla presentazione dell'istanza di esposizione od occupazione di cui agli artt. 22 e 23

4. Il canone, se d'importo uguale o superiore a € 300,00, escluso quello da versare in sede di rilascio dell'autorizzazione o concessione o nulla osta, può essere corrisposto – a parziale deroga dell'art. 47 del vigente Regolamento di Contabilità e delle Entrate – in tre rate mensili, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno di riferimento del canone. Per le occupazioni/usi realizzati nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni/usi stessi. Resta fermo quanto previsto dall'art. 47, c. 1, lett. a) e c) del citato Regolamento di Contabilità e delle Entrate.(6)

5. Il canone d'importo **inferiore (1)** a € 5,00 non è dovuto. Qualora il canone da corrispondere per l'occupazione / **uso (1)** debba essere frazionato fra più comproprietari, l'importo minimo dovuto da ciascuno di essi non può essere inferiore a € 5,00.

Art. 32 – Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi.

1. In caso di inadempimento da parte del titolare della concessione/autorizzazione/nulla osta ovvero nei confronti dell'occupante abusivo, la Provincia emette "avviso di pagamento", contenente l'indicazione specifica delle somme dovute a titolo di canone o indennità, interessi , **spese di procedura (1)** o sanzioni amministrative pecuniarie, nonché l'avviso che si dovrà provvedere al pagamento della somma così ottenuta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'atto. All'individuazione delle occupazioni / **usi (1)** abusivi si provvede mediante verbale di contestazione emesso dagli organi accertatori competenti.

2. Gli avvisi di pagamento devono essere notificati all'utente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'istanza di autorizzazione/concessione/nulla osta o rinnovo è stata presentata, o avrebbe dovuto essere presentata. Il diritto della Provincia alla riscossione del canone dovuto dal titolare del provvedimento di concessione/autorizzazione/nulla osta, maggiorato degli interessi di mora calcolati sulla base del tasso legale di cui all'Art. 1284 c.c., si prescrive nel termine di cinque anni. Le spese di notifica sono a carico del contravventore.

3. La riscossione coattiva dei Canoni è effettuata, di norma, tramite procedura di iscrizione a ruolo, secondo la specifica normativa per tempo vigente. Non si fa luogo alla riscossione coattiva di importi annui complessivi inferiori a € 12,00. Ai crediti vantati dall'Amministrazione è riconosciuto il privilegio di cui agli artt. 2752 e 2778, n. 20 c.c.(6)

4. Le medesime procedure sono disposte per il caso di omesso o di insufficiente versamento del canone previsto a titolo di corrispettivo per il rilascio del provvedimento di competenza per l'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici posizionati al di fuori del demanio o del patrimonio indisponibile provinciale.

5. Gli utenti possono richiedere alla Provincia, con apposita istanza da presentarsi entro 5 anni dal giorno del pagamento, o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla

restituzione, il rimborso delle somme versate e non dovute. Sulla domanda di rimborso la Provincia provvede entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Qualora il diritto al rimborso sia dovuto ad atti dell'Amministrazione, sulle somme rimborsate agli utenti spettano gli interessi previsti per legge nella misura legale per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento. Per importi fino a € 12,00 non si effettuano rimborsi.

Art. 33 - Occupazioni / *usi* (1) abusivi e relative sanzioni

1. Sono abusivi le occupazioni / *usi* (1) effettuati senza la necessaria autorizzazione/concessione/nulla osta rilasciata dalla Provincia. Parimenti abusivi vanno considerate le occupazioni / *usi* (1) posti in essere prima che sia stato formalmente emesso il provvedimento di concessione/autorizzazione – anche in seguito a regolare presentazione dell'istanza dell'interessato, qualora non si ravvisino i casi di cui agli artt. 22 e 23 - ovvero quelle per le quali non si è provveduto a richiedere, in tempo utile, il rinnovo dell'atto concessorio/autorizzatorio.

2. Chiunque occupa / *usi* (1) abusivamente spazi ed aree pubbliche ovvero aree private sottoposte a servitù di pubblico passaggio, è soggetto:

-a) ad una indennità pari all'importo del canone stesso maggiorato del 50 %;

-b) alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità precedente.

Per quest'ultima, è prevista la facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'Art.16 della Legge 24/11/1981, n. 689. Vengono in ogni caso fatte salve le sanzioni previste dall'Art.20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.

3. Ai fini del calcolo dell'indennità di cui al comma 1, lett. a), si considerano permanenti le occupazioni / *usi* (1) abusivi realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni / *usi* (1) abusivi temporanei si presumono effettuati dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

Art. 34 Sanzioni per l'installazione abusiva di impianti pubblicitari e segnalatici

1. In caso di installazione abusiva, per i mezzi pubblicitari di cui all'Art. 47 del D.P.R. n. 495/92, si applicano le sanzioni previste dall'Art. 23, commi 11, 13bis e ss. del D. Lgs. n. 285/92. Per i segnali turistici e di territorio, di cui all'Art. 134 del D.P.R. n. 495/92, si applicano le sanzioni di cui al combinato disposto dagli artt. 39, c. 3 e 38, c. 13 del D. Lgs. n. 285/92, oltre alle ulteriori sanzioni amministrative - qualora si verifichi occupazione abusiva del suolo stradale - previste dall'Art. 20, commi 4 e 5 del medesimo decreto legislativo.

Art. 34 bis Norma transitoria per la definizione agevolata dei rapporti derivanti dall'occupazione/uso di spazi ed aree pubbliche nonché dall'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici non conformi al presente Regolamento (3)

1. ***Alle istanze presentate nell'ambito della procedura di definizione agevolata - delineata dalla Giunta provinciale - dei rapporti derivanti dall'occupazione/uso di spazi ed aree pubbliche, nonché dall'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici, non conformi al presente Regolamento, non si applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 33, c. 2, lett. a) e b). Il richiedente – in ogni caso - è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie, ed alle relative eventuali sanzioni accessorie, disposte dal vigente Codice della Strada.***

2. ***Fermo quanto previsto dal comma precedente, gli utenti aderenti alla procedura di definizione agevolata potranno regolarizzare la loro posizione – entro il termine previsto nelle linee di indirizzo della Giunta provinciale - mediante presentazione di***

apposita domanda, unitamente alla ricevuta di pagamento dei canoni relativi agli ultimi 5 anni, oltre all'anno in corso, senza maggiorazioni dovute a sanzioni od interessi.

- 3. In deroga all'art. 31, c. 4, in riferimento agli importi dovuti a seguito dell'applicazione della definizione agevolata, ovvero, successivamente a detta fase, per le somme dovute ai sensi dell'art. 33, c. 2, lett. a) e b) - se pari o superiori complessivamente ad € 200,00 (duecento) - è possibile richiedere una dilazione di pagamento in rate non superiori a 6 (sei) e di durata complessiva non superiore ad anni 3 (tre), con applicazione degli interessi legali nella misura per tempo vigente.***

TITOLO II (5)

PROCEDURE INERENTI IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI COMPORTANTI OCCUPAZIONE DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 35 - Normativa di riferimento.

Il demanio idrico è normato dalle seguenti leggi:

- *Art. 822 CC: individua i beni che fanno parte del demanio idrico;*
- *R.D. 25/7/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";*
- *R.D. 11/12/1933 n. 1775 e succ. modificaz. ed integraz. "Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici"*
- *L.R. 3/5/1985 n. 29: Norme in materia di opere idrauliche di competenza regionale"*
- *L. 18/3/1989 n. 183 e succ. modificaz ed integraz. "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";*
- *L. 07/08/1990 n. 241 e succ. modificaz. ed integraz.: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;*
- *L. 05/01/1994 n. 37: "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";*
- *Circolare regionale n. 1 del 23/1/1997: "Criteri ed indirizzi per l'attuazione di interventi in ambito fluviale nel territorio regionale";*
- *D. Lgs. 31/03/1998 n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli altri Enti locali";*
- *D.M. 02/03/1998 n. 258: "Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato";*
- *L.R. 17/5/1999 n. 10: "Riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture dei servizi alla persona ed alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione";*
- *L.R. 25/5/1999 n. 13: "Disciplina regionale della difesa del suolo";*
- *Delibera di Consiglio regionale n. 116 del 21/1/2004: "Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di Rilievo regionale (PAI) approvato con delibera di Consiglio regionale n. 116 del 21/01/2004.*
- *L.R. 09/06/2006 n. 5 del "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico"*
- *D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 così come modificato dal D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4;*

Art. 36 Beni appartenenti al Demanio idrico.

Ai sensi dell'Art. 822 del c.c. e dell'Art. 1 del T.U. 1775/33, fanno parte del Demanio idrico:

- *fiumi, laghi e torrenti compresi gli alvei e le rive che li delimitano, ma escluse le foci che sboccano in mare (Art. 28 del Codice di Navigazione);*
- *rivi, fossati e colatori, quando siano di attitudine all'uso per fini generali;*
- *le acque sotterranee quando vengono portate in superficie;*
- *le acque sorgenti, con esclusione di quelle minerali e termali che sono assoggettate al regime delle miniere;*
- *i ghiacciai;*

- *i porti e gli approdi destinati alla navigazione interna;*
- *gli acquedotti, i canali ed i laghi artificiali di proprietà statale.*

Art. 36 bis - Soggetti destinatari dei provvedimenti.

Enti Pubblici e privati, Associazioni, Società e privati cittadini.

Art. 36 ter – Finalità e ambiti di applicazione.

1. *Il presente Titolo II ha la finalità di disciplinare le procedure tecnico-amministrative per il rilascio/rinnovo di concessioni nei confronti di soggetti pubblici e privati che intendano realizzare opere e manufatti occupando aree del Demanio Idrico (concessioni idrauliche di cui all'art. n. 30 della L.R. 09/06/2006 n. 5) nonché utilizzare, a vario titolo, porzioni di aree demaniali (Concessioni di aree demaniali di cui all'n. 31 della L.R. 09/06/2006 n. 5).*
2. *Il presente Titolo II si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio provinciale che sono interessati dal Demanio Idrico.*

CAPO II

OCCUPAZIONI DEL DEMANIO IDRICO

Art. 37 - Concessioni Idrauliche

1. *Le concessioni idrauliche interessano quei soggetti, pubblici o privati, che intendono realizzare opere e manufatti che occupino, in subalveo o in proiezione, superfici demaniali catastalmente definite dell'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corso d'acqua dichiarato pubblico o altre aree del demanio idrico così come definito dalla normativa vigente.*

2. *Esse sono codificate dall'art. 30 della L.R. 09/06/2006 n. 5 e sono identificate con le opere e i manufatti di cui alle lettere a), b), c), d), h) ed o) della tabella allegata alla predetta legge di seguito esplicitate:*

Let. a)

a1: Attraversamenti aerei, in subalveo e guadi (condutture e linee di telecomunicazioni);

a2: Attraversamenti o fiancheggiamenti di corsi d'acqua con elettrodotti aerei, senza occupazione di suolo demaniale;

a3: Attraversamenti o fiancheggiamenti di corsi d'acqua con elettrodotti aerei con occupazione di suolo demaniale.

Let. b)

Fiancheggiamenti aerei, in subalveo (condutture, linee di telecomunicazione) ed opere di difesa spondale di corsi d'acqua.

Let. c)

c1: Attraversamenti di corsi d'acqua con occupazione (ponti, pontili fissi e galleggianti, manufatti assimilati e accessori);

c2: Attraversamenti di corsi d'acqua con elettrodotti di qualunque tensione in subalveo; cabine elettriche di trasformazione.

Let. d)

Opere accessorie alla derivazione (briglie, traverse, pennelli, derivazioni anche alla molinara, incili di canali e loro scarichi, vasche di carico e altre opere accessorie).

Let. h)

Copertura di corsi d'acqua (tombinamento).

Let. o)

Immissioni e convogliamento di acque bianche e reflue.

3. Per la realizzazione delle opere di cui al precedente comma 2 devono essere comunque rispettate le disposizioni contenute nel R.D. n. 523 del 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" all'art. 96, in merito alla realizzazione di opere di movimentazione del terreno, piantagioni, edifici, manufatti e scavi.

Art. 38- Concessioni di aree demaniali

1. La concessione per uso di aree demaniali interessa quei soggetti, pubblici o privati, che vogliono utilizzare porzioni di aree appartenenti al Demanio idrico, con o senza la realizzazione di opere.
2. Esse sono codificate dall'art. 31 della L.R. 09/06/2006 n. 5 e sono identificate con le opere e i manufatti di cui alle lettere e), f), g), i) ed l) della tabella allegata alla predetta legge di seguito esplicitate:

Let. e)

Seminativo, pascolo, pioppicoltura ed altri usi agricoli.

Let. f)

Orto.

Let. g)

Accesso a fondo intercluso.

Let. i)

Deposito materiali inerti, agiamento, piazzali di servizio, piste carrabili, piazzali di asservimento, strade, parcheggio, impianti mobili per frantoio, vasche di sedimentazione inerti.

Let. l)

I1: Attività sportive (impianti, pesca sportiva, campo volo a vela, addestramento cani).

I2: Appostamento fisso da caccia.

I3. Parco fluviale, verde pubblico attrezzato.

CAPO III

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Art. 39 - Procedimento istruttorio

In generale, il procedimento amministrativo per il rilascio delle Concessioni idrauliche e delle Concessioni di aree demaniali così come individuate ai precedenti artt. 37 e 38 si articola nelle seguenti fasi:

- Modalità di presentazione della domanda
- Pagamento delle spese di istruttoria
- Comunicazione avvio al procedimento
- Istruttoria tecnico-amministrativa
- Rilascio del contratto di concessione
- Condizioni ed obblighi

Art. 40 - Domanda di concessione

1. Ai fini del rilascio delle concessioni idrauliche relativa alle opere e manufatti di cui al precedente art. 37 e di aree demaniali di cui al precedente art. 38, i richiedenti pubblici o privati devono presentare una domanda, utilizzando anche gli appositi modelli reperibili presso la Provincia di Pesaro e Urbino o sul sito internet www.usodelsuolo.provincia.pu.it (Modelli "Domanda di concessione demaniale" – "Domanda di concessione idraulica") allegati in copia al presente Titolo II come modello "A" e "B", redatta in bollo (solo per i privati) in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

La domanda deve in ogni caso contenere obbligatoriamente:

- a) *generalità del richiedente (con l'obbligo dell'indicazione del codice fiscale o P. IVA del concessionario);*
 - b) *indicazione del corso d'acqua con l'esatta ubicazione del tratto interessato;*
 - c) *descrizione della tipologia di occupazione ovvero dell'intervento che si intende eseguire, dei motivi posti a fondamento della richiesta nonché delle modalità di esecuzione dei lavori;*
 - d) *sottoscrizione della domanda da parte del richiedente o di chi ne abbia la rappresentanza.*
2. *La domanda, indirizzata alla Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 4.2 Suolo – Attività Estrattive – Acque Pubbliche – Servizi Pubblici Locali -, dovrà essere corredata inoltre della seguente documentazione minima in duplice copia:*
- 2.1 Concessioni Idrauliche:**
- a) *estratto di mappa catastale aggiornata della zona interessata dall'intervento. Qualora l'area oggetto della richiesta è identificata catastalmente, oltre al foglio di mappa, anche i certificati catastali;*
 - b) *relazione tecnica descrittiva;*
 - c) *adeguata documentazione progettuale redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge;*
 - d) *documentazione fotografica;*
 - e) *ricevuta di versamento delle spese di istruttoria.*
- 2.2 Concessioni di aree demaniali**
- a) *estratto di mappa catastale aggiornata della zona interessata dall'intervento. Qualora l'area oggetto della richiesta è identificata catastalmente, oltre al foglio di mappa, anche i certificati catastali;*
 - b) *Qualora la ditta richiedente abbia terreni preposseduti (proprietà, affitto, comodato d'uso) confinanti con i terreni richiesti, foglio di mappa, certificati catastali ed eventuale copia del contratto (affitto, comodato) relativo al preposseduto.*
 - c) *relazione descrittiva dell'uso;*
 - d) *documentazione fotografica;*
 - e) *ricevuta di versamento delle spese di istruttoria.*
3. *L'Amministrazione si riserva inoltre di richiedere, se ritenuto necessario a seconda dell'entità delle opere da eseguire o della tipologia d'uso dell'area demaniale, la seguente documentazione a firma di un professionista abilitato ai sensi di legge:*
- 3.1 Concessioni Idrauliche**
- a) *Particolari costruttivi;*
 - b) *Relazione idraulica contenente i calcoli idrogeologici con determinazione delle portate di massima piena, con tempi di ritorno di 100-200 anni e verifiche della sezione di deflusso, nello stato attuale e di progetto;*
 - c) *Relazione Geologica-Geomorfologica con particolare riguardo alla dinamica fluviale;*
 - d) *Relazione Vegetazionale-Faunistica, (se l'intervento ricade in un'area protetta, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale), con eventuale valutazione di incidenza (se l'intervento è sottoposto alla V.I.A).*
 - E) *n. 1 copia dell'ortofotocarta regionale in scala 1:5.000 o 1:10.000 relativa alla zona interessata ed evidenziando l'esatta posizione dell'intervento da realizzare;*
 - f) *relazione descrittiva dell'intervento richiesto, con indicazioni in merito a: stato dei luoghi, modalità di esecuzione dei lavori, modifiche indotte dall'intervento ed eventuale descrizione delle modalità di ripristino dei luoghi e del recupero delle condizioni di naturalità;*

3.2 Concessioni di aree demaniali

- a) **Certificato di Destinazione Urbanistico Territoriale per verificare la compatibilità della richiesta sotto l'aspetto urbanistico con l'area demaniale;**
 - b) **Relazione Geologica-Geomorfologica con particolare riguardo alla dinamica fluviale;**
 - c) **Relazione Vegetazionale-Faunistica, (se l'intervento ricade in un'area protetta, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale), con eventuale valutazione di incidenza (se l'intervento è sottoposto alla V.I.A).**
 - D) **N. 1 copia dell'Ortofotocarta Regionale in scala 1:5.000 o 1:10.000 relativa alla zona interessata ed evidenziando l'esatta posizione dell'intervento da realizzare;**
 - E) **Relazione descrittiva dell'intervento richiesto, con indicazioni in merito a: stato dei luoghi, approfondimenti sulla modalità di utilizzo dell'area, eventuali lavori necessari e eventuali modifiche indotte dall'intervento, eventuale descrizione delle modalità di ripristino dei luoghi e del recupero delle condizioni di naturalità;**
4. **Ogni domanda può riguardare solo una singola concessione demaniale, relativa a colui o coloro che hanno sottoscritto la richiesta di concessione.**
 5. **ai sensi dell'art. 30 comma 7 della L.R. 09/06/2005 n. 6, per le infrastrutture di pubblico servizio o di pubblica utilità, le Provincia stipulano apposite Convenzioni con i rispettivi concessionari, sulla base di una Convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale e contenente le modalità amministrative, tecniche ed economiche.**

Art. 41 - Istruttoria tecnico-amministrativa

1. **Le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate dalla Provincia nel rispetto di quanto previsto dal R.D. n. 523 del 25/07/1904, dalla L.R. n. 5/2006 e dalla L. 241/90, previo esame della documentazione tecnica in atti nonché delle risultanze dell'eventuale sopralluogo effettuato da parte del tecnico della struttura competente.**
2. **Le domande e la documentazione pervenute vengono esaminate e qualora risultino conformi ai requisiti prescritti verrà data comunicazione di "avvio del procedimento amministrativo" ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.**
3. **Nell'ipotesi di domande incomplete o irregolari, la struttura competente ne dà avviso all'interessato contestualmente alla comunicazione di "avvio al procedimento" o tramite specifica richiesta di integrazione documenti, stabilendo un termine massimo di 30 giorni dalla data di acquisizione dell'istanza per il loro completamento/regolarizzazione, pena l'archiviazione della pratica, ai sensi dell'art. 31 comma 3 della L.R. 5/2006.**
4. **L'accertamento tecnico deve verificare:**
 - **Lo stato dei luoghi,**
 - **la localizzazione dell'intervento in relazione al corso d'acqua interessato,**
 - **il controllo dell'estensione dell'area interessata,**
 - **il riscontro del tipo di utilizzo richiesto,**
 - **la conformità a particolari normative di tutela (ad es. conservazione della biodiversità) da contemperarsi con la funzionalità dell'alveo ed i divieti contenuti nel D.Lgs. 152/06, necessità di tutela dall'inquinamento, rispetto eventuali prescrizioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), comprese le eventuali determinazioni da parte del piano di Bacino di modalità d'uso e di forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali.**

5. I passaggi istruttori relativi alle Concessioni Idrauliche sono:

5.1 Verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico, rilascio al richiedente dell'autorizzazione alla realizzazione delle opere che, in relazione alla complessità dell'istanza e ai fini della semplificazione amministrativa, potrà ricomprendere anche altre eventuali autorizzazioni necessarie quali Nulla Osta al Vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923) e autorizzazione taglio piante sul demanio (R.D. 523/1904- D.G.R. 2585/2001), previa presentazione di un'idonea cauzione che ne garantisca l'esatta esecuzione e della somma necessaria per le spese di istruttoria con le modalità di cui ai successivi artt. 48 e 48 bis.

5.2 Trasmissione da parte del richiedente alla Provincia, entro sessanta giorni dal completamento delle opere, di relazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori che attesti la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate e specifichi le superfici effettivamente occupate.

5.3 Definizione da parte della Provincia, una volta ricevuta la documentazione di cui al precedente punto 5.2, del canone di concessione e comunicazione al richiedente relativa alla formale stipula dell'atto di concessione.

6. I passaggi istruttori relativi alle Concessioni di aree demaniali sono:

6.1 Pubblicazione della domanda completa mediante affissione sull'Albo pretorio della Provincia di Pesaro e Urbino e su quello del Comune in cui ricade l'area demaniale per il periodo di giorni 30, con invito a chiunque vi abbia interesse a presentare per iscritto, entro 30 giorni dalla pubblicazione, eventuali opposizioni e osservazioni o domande concorrenti così come stabilito dall'art. 31 comma 4 della L.R. 5/2006;

6.2 Definizione da parte della Provincia al termine dell'istruttoria tecnico-amministrativa, in caso di parere favorevole dal punto di vista idraulico e non sussistenza di altri particolari motivi ostativi, del canone di concessione;

6.3 Presentazione dell'istanza alla Giunta Provinciale per il rilascio di parere;

6.4 Predisposizione del provvedimento di concessione attraverso apposita determinazione dirigenziale che, in relazione alla complessità dell'istanza e ai fini della semplificazione amministrativa, potrà ricomprendere anche altre autorizzazioni necessarie quali Autorizzazione Idraulica (R.D. 523/1904) ed eventuali Nulla Osta al Vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923) e autorizzazione taglio piante (R.D. 523/1904-D.G.R. 2585/2001);

7. In caso di rigetto della domanda, ne verrà data comunicazione al richiedente nel rispetto dei termini previsti per l'istruttoria, con la motivazione del rigetto in base a quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/90. Il richiedente non avrà comunque diritto alla restituzione della somma versata a titolo di contributo minimo per le spese d'istruttoria.

8. Completata la procedura istruttoria tecnico-amministrativa e in caso di esito favorevole dell'istanza l'Amministrazione rilascia l'Atto di concessione previo versamento delle seguenti somme:

- cauzione contrattuale pari all'importo del canone annuo a titolo di garanzia degli obblighi contrattuali con versamento su specifico CC Postale intestato a PROVINCIA DI PESARO E URBINO – PROVENTI DEMANIO IDRICO, ai sensi, dell'art. 64 del D.P.R. 18/12/1979 n. 696;
- integrazione eventuale alle somme per le spese d'istruttoria già versate;

- *canone di concessione con presentazione di ricevuta di pagamento o copia della stessa alla Provincia.*
 - *il pagamento della prescritta imposta di bollo sui contratti e sulle determinazioni dirigenziali di approvazione degli stessi.*
9. *La mancata corresponsione degli importi prescritti comporterà l'archiviazione della pratica.*
10. *Nel caso in cui il richiedente intenda rinunciare al rilascio della concessione dovrà manifestare tale volontà provvedendo ad inviare una comunicazione espressa di rinuncia alla struttura competente a mezzo di Raccomandata a/r.*

Art. 42 - Canone Concessorio

1. *Il canone concessorio è determinato come canone annuo ed è dovuto alla Provincia di Pesaro e Urbino dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto, per il periodo di occupazione;*
2. *Il canone concessorio viene calcolato dall'Amministrazione Provinciale sulla base della tabella 1 allegata alla L.R. 5/2006 (allegata in copia al presente Titolo II) recanti valori basati sulla superficie, espressa in mq, effettivamente sottratta all'uso pubblico e sulla tipologia d'uso dell'area ovvero, in casi particolari o per eventuali tipologie d'uso non ricomprese nella tabella 1, tramite specifica stima.*
3. *Il canone concessorio non può comunque essere inferiore al canone annuo minimo pari ad Euro 125,00 fissato ai sensi della L.R. 9 giugno 2006 n. 5.*
4. *Ai fini della determinazione del canone di cui al comma 1, la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.*
5. *Nel caso di contitolarità della concessione, il pagamento del canone viene indifferentemente richiesto, per l'intero importo, ad uno qualunque dei concessionari, da indicare puntualmente nell'istanza di concessione, il quale ha poi diritto di rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alle rispettive quote.*
6. *Il canone concessorio dovrà essere versato annualmente su specifico conto corrente postale intestato a PROVINCIA DI PESARO E URBINO – PROVENTI DEMANIO IDRICO indicando chiaramente la causale del versamento.*
7. *Ai sensi dell'art. 31 comma 7 bis della L.R. 5/2006, non sono soggette al pagamento del canone le concessioni normate dal presente Titolo II (Concessioni idrauliche e di aree demaniali) rilasciate alla Regione e agli Enti Locali.*

Art. 43 - Criteri di priorità

1. *Nel caso di più domande presentate per lo stesso appezzamento, verrà in ogni caso preferita la domanda che offra le migliori garanzie in ordine all'uso economico richiesto, rispettate le seguenti priorità:*
 - a) *Istanze di Enti pubblici per utilizzi di pubblica utilità o comunque per usi che mirino al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene.*
 - b) *Istanze mirate all'uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti.*
2. *In caso di domande congiunte appartenenti tutte ad una delle categorie sopradescritte, per le quali non possa essere quindi adottato il succitato criterio delle priorità, si seguiranno le seguenti modalità:*
 - a) *nel caso di richieste di concessioni per uso agricolo, verrà data priorità a quelle inoltrate da proprietari ai sensi della normativa vigente in materia di prelazione agraria e, in secondo ordine, agli affittuari da almeno due anni di terreni confinanti.*
 - b) *In tutti gli altri casi si procederà all'assegnazione tramite procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 31 comma 6 della L.R. 5/2006, salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo.*

3. Per facilitare l'individuazione del soggetto concessionario, così come stabilito dalla D.G.P. 356/2006, oltre alle priorità di cui al comma 1 sono fissati i seguenti criteri aggiuntivi:

- a) **Utilizzo meno impattante dal punto di vista idraulico-ambientale dell'area;**
- b) **Anzianità della domanda;**
- c) **Nel caso in cui uno dei richiedenti sia già con concessionario di un'area demaniale, fatto salvo il caso di diritto di insistenza sul bene di cui al precedente comma 2 lett. b), la priorità è della ditta che non è titolare di alcuna concessione.**

4. Qualora le concessioni demaniali interessino aree golenali, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 8 della L. 05/01/1994 n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche).

Art. 43 bis - Rilascio dell'Atto di Concessione

1. **Espletata con esito favorevole l'istruttoria descritta nel precedente art. 41 e, per le concessioni idrauliche, accettate da parte del richiedente le condizioni contrattuali, la Provincia rilascia con specifico atto la concessione demaniale.**
2. **Per Concessioni idrauliche il richiedente viene convocato per la stipula del disciplinare, seguito da specifica Determinazione Dirigenziale.**
3. **Per le Concessioni di aree demaniali viene rilasciata specifica Determinazione Dirigenziale che, come previsto all'art. 41 comma 6 punto 6.4, in relazione alla complessità dell'istanza e ai fini della semplificazione amministrativa, potrà ricomprendere altre autorizzazioni necessarie quali Autorizzazione Idraulica (R.D. 523/1904) ed eventuali Nulla Osta al Vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923) e autorizzazione taglio piante (R.D. 523/1904 - D.G.R. 2585/2001).**
4. **L'atto concessorio deve esplicitare le modalità prescritte per il rilascio della concessione nonché la durata della stessa, fissata da un minimo di anni sei ad un massimo di anni 19, in mancanza di un termine diverso stabilito in sede di istruttoria.**
5. **Sono a carico del concessionario tutte le spese di segreteria e di bollo.**
6. **L'esecuzione di eventuali opere connesse con la concessione potrà iniziare solamente dopo la stipula dell'atto di concessione e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi e quant'altro previsto dalla normativa vigente. Tutto ciò nel pieno rispetto di tutte le particolari condizioni e prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio.**
7. **Il contratto vincola, sin dalla stipula, la Ditta concessionaria mentre l'Amministrazione è vincolata soltanto dopo l'esecutività della determinazione stessa.**

Art. 44 - Obblighi del concessionario

1. **Il provvedimento di concessione si intende rilasciato senza pregiudizio dei diritti di terzi, con obbligo del concessionario della scrupolosa osservanza delle leggi in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e salvaguardia della fauna ittica.**
2. **Il concessionario, quando previsto, è autorizzato ad effettuare modifiche ed integrazioni che siano indispensabili ai fini della sicurezza, pubblica incolumità ed igiene**
3. **Il concessionario è altresì tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione concedente eventuali problematiche di tipo idraulico (ostruzione alvei, crollo alberature, incendi ecc.) che si possano manifestare nei pressi dell'area concessionata.**
4. **Il concessionario non può eseguire movimenti di terra nella pertinenza demaniale, senza apposita autorizzazione dell'Amministrazione competente.**
5. **Il concessionario si assume tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelli relativi a contribuzioni di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.**

6. *L'Amministrazione Provinciale può prescrivere la realizzazione di determinate opere di manutenzione e che le stesse vengano eseguite secondo specifiche norme tecniche.*
7. *L'Amministrazione Provinciale non risponde dei danni causati a terzi da opere realizzate dalla ditta concessionaria.*
8. *Il concessionario è tenuto a custodire la copia dell'atto di concessione consegnatagli (ovvero la copia autentica nel caso in cui il concessionario ne abbia fatto espressa richiesta): nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione Provinciale ed a chiedere il rilascio del duplicato con rimborso delle relative spese. Le concessioni si intendono comunque accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare eventuali danni derivanti al patrimonio provinciale ed ai terzi dall'intervento effettuato.*
9. *Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione Provinciale revocare in qualunque momento le concessioni rilasciate, in tutto o in parte, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene. L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'annata successiva a quella in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi*
10. *La concessione non è trasferibile tra vivi se non previamente autorizzata come specificato nell'art. 45 ter. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, l'area ottenuta in concessione. Per le Società concessionarie, nei casi di trasformazione della ragione sociale, trasferimento di sede o fusione, ne va data comunicazione entro trenta giorni successivi al loro verificarsi. Qualora l'ufficio competente ritenga necessario effettuare un sopralluogo per verificare eventuali variazioni oggettive rispetto al provvedimento precedente o a particolari circostanze, le spese sostenute sono a carico del subentrante. Il Dirigente, esperite le necessarie verifiche, provvederà, ricorrendone le condizioni, al rilascio di una nuova concessione in capo all'avente causa ed alla revoca del provvedimento concessorio.*

Art. 45 - Rinnovo della concessione

1. *Il provvedimento di concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza.*
2. *Il concessionario dovrà presentare apposita domanda secondo le stesse modalità previste all'art. 40 del presente regolamento, utilizzando anche l'apposito modello reperibile presso la Provincia di Pesaro e Urbino o sul sito internet www.usodeluoso.provincia.pu.it (Mod. "Rinnovo concessione") e allegato in copia al presente Titolo II come modello "C", eventualmente corredata da allegati tecnici qualora si richiedano sostanziali modifiche rispetto al precedente provvedimento di concessione.*
3. *La documentazione riportata al comma 3 dell'art. 40 può essere richiesta dall'Amministrazione anche nell'ambito del procedimento di rinnovo.*
4. *La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 120 giorni prima della scadenza del precedente provvedimento. Se tale termine non viene rispettato l'Amministrazione, in presenza di altre richieste per lo stesso appezzamento, può concedere a terzi l'area demaniale.*
5. *La documentazione da allegare può essere omessa qualora si allegi specifica autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 attestante l'assenza di modifiche rispetto alla concessione in scadenza.*
6. *L'Ufficio Demanio Idrico del Servizio 4.2 valuta l'opportunità di adeguare il nulla osta idraulico e le prescrizioni in esso contenute in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio e delle normative di Settore, in particolare le perimetrazioni del P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico).*

Art. 45 bis – motivi di diniego

1. *La Provincia di Pesaro e Urbino può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse o per sopraggiunte difformità tra la tipologia d'uso e i Vincoli posti dalle specifiche normative di settore.*
2. *Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10-bis L. 241/1990 e successive modifiche.*

Art. 45 ter - Subentro nella titolarità della concessione

1. *Il subentro nella concessione, è subordinato alla presentazione di una istanza congiunta del subentrante e del titolare originario che intende cedere la concessione utilizzando anche gli appositi modelli reperibili presso la Provincia di Pesaro e Urbino o sul sito internet www.usodeluoso.provincia.pu.it (Mod. "Richiesta di subentro in concessione – Rinuncia concessione") e allegato in copia al presente Titolo II come modelli "D" e "E".*
2. *In caso di morte del concessionario è sufficiente la comunicazione sottoscritta dall'erede se unico o da tutti i coeredi.*
3. *Alla domanda di subentro deve essere allegata la documentazione comprovante il titolo di subentro (ad es. atto di successione, contratto di compravendita, contratto di affitto ecc.).*
4. *Nei casi di cessione totale o parziale di concessione ad intestatario unico, il nulla osta al subentro viene formalizzato con atto dirigenziale della Provincia che viene notificato alla nuova ditta.*
5. *In tutti gli altri casi, il subentro opera automaticamente e del passaggio viene data comunicazione agli interessati.*

Articolo 45 quater - Rinuncia alla concessione

1. *Prima della scadenza della concessione, il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla concessione, facendo pervenire comunicazione scritta all'Amministrazione entro la data di scadenza annuale.*
2. *L'obbligo del pagamento del canone cessa allo scadere dell'annualità che trovasi in corso alla data della notifica della rinuncia.*

Articolo 45 quinquies - Decadenza dalla concessione

1. *La Provincia di Pesaro e Urbino dichiara la decadenza dalla concessione nei seguenti casi:*
 - a) *l'uso delle aree demaniali difforme dall'atto di concessione;*
 - b) *l'omesso pagamento del canone per due annualità successive;*
 - c) *l'abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;*
 - d) *l'inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti, o l'inosservanza delle prescrizioni dell'Amministrazione entro il termine da essa stabilito senza giustificato motivo;*
 - e) *aver reso false dichiarazioni ed attestazioni nel corso delle procedure di rilascio della concessione.*
2. *Nel caso a) la Provincia, nel rispetto della vincolistica presente nell'area (R.D. 523/04, vincoli urbanistici, L. 152/2006 ecc.), può far sanare la difformità riscontrata, fatto salvo l'obbligo del concessionario di corrispondere le maggiorazioni del canone in base all'uso reale a partire dalla data di inizio del diverso utilizzo.*

CAPO IV

CONCESSIONE IDRAULICHE E DI AREE DEMANIALI IN SANATORIA

Art. 46 – Tipologia

1. *Le opere o le occupazioni attuate in aree demaniali senza aver presentato richiesta di rilascio della prescritta concessione o senza aver provveduto al pagamento delle somme dovute nonché in contrasto con le disposizioni stabilite dalle legge e dal presente Regolamento sono considerate abusive.*

Articolo 46 bis - Occupazioni senza titolo

1. *Nel caso in cui venga rilevata un'occupazione senza titolo (anche in presenza di un'opera non autorizzata su superficie appartenente al demanio idrico, o sulle aree sovrastanti o sottostanti) l'utilizzatore è tenuto al pagamento delle indennità di occupazione, relative all'anno corrente e alle annualità pregresse nella misura prevista dalla normativa vigente, nonché della sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.*
2. *L'indennità viene determinata nel suo ammontare con gli stessi criteri adottati per la determinazione del canone di cui all'art. 42 del presente Regolamento. In caso di mancato pagamento dell'indennità dovuta, la Provincia procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo.*
3. *Il pagamento delle indennità e della sanzione amministrativa di cui al precedente comma 1 regolarizza l'utilizzo pregresso dell'area demaniale e/o dell'opera solo dal punto di vista contabile, ma non sana la sua esistenza, nè legittima l'utilizzo per il futuro. Restano in ogni caso fatti salvi gli eventuali provvedimenti sanzionatori e giudiziari legati a violazioni di tipo civile e penale nonché l'eventuale rimessa in pristino dello stato dei luoghi.*
4. *In base alle indicazioni dell'Ente e previa verifica della compatibilità con la sicurezza idraulica e con eventuale ulteriore vincolistica presente nell'area interessata (vincoli urbanistici, L. 152/2006 ecc.), l'utilizzatore sarà tenuto a lasciare libera l'area e ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi oppure a presentare la domanda di concessione per l'utilizzo della superficie demaniale fino a quel momento occupata senza titolo la cui domanda di concessione seguirà l'istruttoria meglio specificata nel successivo art. 47 del presente regolamento.*
5. *Qualora dalla verifica della compatibilità con la sicurezza idraulica della zona interessata, emerga che l'area non sia compatibile con il rilascio di una concessione demaniale ovvero che la stessa sia oggetto di una specifica concessione ad altro titolare e l'occupazione abusiva sia forzosa, l'utilizzatore sarà tenuto a lasciare libera l'area e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. Qualora ciò non avvenga, l'Amministrazione Provinciale potrà eseguire direttamente il ripristino dello stato dei luoghi addebitandone il loro costo al predetto utilizzatore.*

Art. 47 – Sanatoria opere e occupazioni senza autorizzazione

1. *Le opere o le occupazioni attuate in aree demaniali senza autorizzazione possono essere regolarizzate soltanto se compatibili con il corso d'acqua cui l'intervento si riferisce, con la vincolistica presente nell'area (R.D. 523/04, Vincoli Urbanistici, L. 152/2006 ecc.) e previo pagamento dei canoni di cui all'art. 46 bis, dietro specifica richiesta dell'interessato, da formularsi mediante apposita domanda e relativa documentazione tecnica secondo quanto previsto dal capo III art. 40 e segg. del presente regolamento, ferme restando le responsabilità civili e penali ai sensi del R.D. 523/1904.*
2. *Il nulla osta idraulico non potrà mai essere rilasciato ove l'intervento o l'opera risultino in contrasto con l'art. 96 del R.D. 523/1904 "lavori ed atti vietati in modo assoluto", con le norme e le prescrizioni vincolanti del PAI (Piano Assetto*

Idrogeologico) e dovranno essere rispettati i canoni tecnici di sicurezza del corso d'acqua in considerazione del regime di massima piena e le altre norme imperative.

- 3. Il diniego, anche discrezionale, del nulla osta idraulico in sanatoria comporterà il diniego della concessione demaniale e l'obbligo da parte dell'interessato, e la pretesa da parte dell'Amministrazione, di ripristinare entro un termine congruo, lo stato dei luoghi ad esclusivo carico ed a spese del responsabile. Qualora ciò non avvenisse, vale anche in questo caso quanto riportato nell'art. 46 bis comma 5.*

CAPO V

SPESE ISTRUTTORIE, CAUZIONE, VIGILANZA

Art. 48 – Spese di Istruttoria

- 1. In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 30 comma 2 lett. e) della L.R. n. 5 del 09/06/2006, vengono istituite le spese d'istruttoria per le pratiche inerenti il Demanio Idrico. Le stesse, per analogia del procedimento istruttorio, sono applicate sia per le concessioni idrauliche che per i concessioni di aree demaniali.*
- 2. Le spese di istruttoria costituiscono un contributo del concessionario alle spese vive (postali, cancelleria, telefoniche, straordinari del personale e spese per l'auto di servizio) nonché alle spese sostenute per effettuare i sopralluoghi, da parte del tecnico di bacino incaricato, necessari per il rilascio del nulla osta o parere idraulico. Tale contributo suddiviso in funzione della tipologia dell'intervento richiesto, viene articolato come segue:*

<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Contributo alle spese di istruttoria</i>
<i>Concessioni idrauliche e di aree demaniali.</i>	<i>€. 25,00</i>
<i>Rilascio pareri e/o autorizzazioni</i>	<i>€. 15,00</i>
<i>Varianti sostanziali alle concessioni del Demanio Idrico.</i>	<i>€. 25,00</i>
<i>Varianti non sostanziali che comportino nuove verifiche.</i>	<i>€. 15,00</i>

- 3. Esse dovranno essere versate dall'interessato al momento dell'istanza su specifico C.C. Postale intestato alla PROVINCIA DI PESARO E URBINO riportante come causale "spese istruttorie per rilascio concessione idraulica/utilizzo area demaniale" allegandone copia alla domanda di concessione e saranno dovute anche in caso di diniego del rilascio.*

Art. 48 bis – Cauzione

- 1. In riferimento alla L.R. n. 5/2006 art. 30 commi 4) e 5) per le concessioni idrauliche è prevista la stipula di una cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere. "Una volta verificata l'assentibilità dal punto di vista idraulico il richiedente viene autorizzato a realizzare le opere previa presentazione di un idonea cauzione" L'importo della cauzione a garanzia delle opere da realizzare verrà stabilito in sede di autorizzazione.*
- 2. La cauzione potrà essere accesa presso istituti convenzionati, bancari o assicurativi e sarà svincolata a seguito della comunicazione, da parte del Direttore dei lavori,*

dell'ultimazione degli stessi in conformità con il progetto presentato nella domanda di concessione.

Art. 48 ter - Incaricati della Vigilanza

- 1. Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo di Polizia Municipale e dal Corpo Forestale dello Stato. Possono altresì procedere all'accertamento delle infrazioni al presente Titolo II gli organi competenti ai sensi delle norme vigenti.*

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

Disposizioni finali e di rinvio

Art. 49 Disciplina tecnica. Convenzioni tipo e modulistica

1. La Giunta Provinciale approva il disciplinare tecnico relativo agli interventi oggetto di autorizzazione, concessione e nulla osta di cui al Titolo I, nonché la convenzione-tipo regolante i rapporti fra Amministrazione Provinciale ed Enti o Società erogatori di pubblici servizi a rete.
2. La Giunta Provinciale approva la modulistica specifica relativa al presente regolamento.

Art. 50 Ambiti non idonei all'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici

Con separato atto saranno definiti gli ambiti non idonei all'installazione di impianti pubblicitari e segnaletici al fine di salvaguardare i caratteri ambientali e di tutela del paesaggio, oltre che di sicurezza stradale. E' comunque fatto salvo il rispetto degli attuali vincoli legati alla tutela del patrimonio artistico, architettonico, archeologico e paesistico ambientale.

Art. 51 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2004.

Art. 52 Abrogazione norme esistenti

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme in materia di concessione e autorizzazione emanate da questa Amministrazione Provinciale, confermando in ogni caso la validità degli atti rilasciati fino alla naturale scadenza.

Art. 53 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di cui al Codice Della Strada (D.Lgs 285/92) e Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. 495/92) e al D.Lgs 446/97 Art. 63.
2. I titolari delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta si dovranno sempre adeguare alle diverse norme che potranno in futuro essere emanate dalla Provincia.

Art. 54 Vigilanza

L'Ente, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità e sicurezza nonché l'organo di Polizia Provinciale, vigila sulla corretta realizzazione delle opere oggetto di autorizzazione e concessione, oltre che sull'avvenuto rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alle opere stesse.

Art. 54 bis Sanzioni amministrative (5)

- 1. Le inosservanze al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione e ferme restando le sanzioni comunque previste dalle norme vigenti, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 7-bis.**
- 2. Per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81 e di cui alla L.R. n. 33/98.**

Art. 55 – Funzionari responsabili

1. L'Ente individua nel dirigente/funziario dell'Area o del Servizio il soggetto al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione/nulla osta, per la riscossione dei canoni e per la predisposizione dei rimborsi.

CAPO II

Disposizioni transitorie

Art. 56 Regolarizzazione occupazioni di fatto

1. Per tutti gli accessi ed attraversamenti / fiancheggiamenti esistenti alla data del 31/12/2002 per i quali è stata presentata domanda di adesione o che hanno, entro lo stesso termine, aderito spontaneamente alla proposta d'ufficio versando il relativo canone o tassa di occupazione / **uso (1)**, verrà predisposta una ricognizione a cura della P.O. Espropriazioni – Acquisizioni Immobiliari - Autorizzazioni e Concessioni - Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
2. Entro tre anni dalla ricognizione di cui sopra, il Servizio Tecnico preposto alla viabilità provvederà alla verifica tecnica delle opere esprimendo parere relativo al rilascio della concessione / nulla osta sulla base della normativa vigente, con eventuali prescrizioni. Per il provvedimento si procederà come disposto all'art. 55, **prevedendo richiesta di rimborso al beneficiario delle spese eventualmente anticipate dall'amministrazione (1)**.

Art. 57 Accessi e passi carrabili con pagamento ventennale in unica soluzione

Gli utenti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno effettuato il pagamento di venti annualità del canone o tassa di occupazione in unica soluzione per accessi e passi carrabili, sono definitivamente liberati dal pagamento del canone di cui al presente regolamento. Rimane in capo ai medesimi gli obblighi per il rinnovo dell'atto di concessione di cui all'Art. 18.

Art. 58 Canone relativo all'uso di relitti stradali inerenti a tratti stradali ex ANAS (1)

In attesa di una revisione complessiva dei relitti stradali inerenti a tratti viari ceduti dall'Anas all'Amministrazione provinciale in applicazione del D.Lgs. n. 112/98, e della definizione di specifiche voci tariffarie, i Canoni vengono temporaneamente quantificati sulla base di quelli stabiliti dall'Anas al momento del passaggio di titolarità, annualmente maggiorati in base al valore dell'indice ISTAT rilevato il 31 dicembre di ogni anno.

APPENDICE

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

Strade di I^a cat. superiore

003	FLAMINIA dal km 240+610 al km 253+485
-----	---------------------------------------

Strade di I^a cat.

001	CARPEGNA tratto stradale fino al km. 10+800 - trasferimento rimanente tratto stradale alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
002	CONCA
003	FLAMINIA dal km 218+290 al km 240+610 (variante) dal km 232+ 000 al km 235+875 (vecchio tracciato in Cagli) dal km 257+ 000 al km 281+549
003 bis	FOGLIENSE
004	METAURENSE
005	MONDAVIESE
006	MONTEFELTRESCA tratto stradale fino al km. 22+800 - trasferimento rimanente tratto stradale alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
007	PIANMELETESE
008	SANTAGATESE tratto stradale trasferito alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
009	URBINATE-FELTRESCA
010	SECCHIANO - SIEPI tratto stradale trasferito alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
011	CENTOCROCI
012	BELLISIO
013	CORINALDO
015	MONTE NERONE
016	ORCIANESE
017	MONDOLFO
018	MUTINO
019	SASSOFELTRIO
020	SERRUNGARINA
021	URBANIA - PIOBBICO
022	LEONTINA solo tratto stradale dal km. 12+700 al km. 13+000 - trasferimento rimanente tratto stradale alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
023	TAVOLETANA
024	AUDITORE
025	PANORAMICA ARDIZIO
026	MOMBAROCCESE
027	PENNABILLESE tratto stradale trasferito alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
028	PIANDITREBBIO
029	PIETRALUNGA
030	SANT'ANGELO - MONTELABBATE
031	MONTECICCARDO
032	PESARO - MOMBAROCCIO
033	TALAMELLO tratto stradale trasferito alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)

034	COLBORDOLO <i>tranne il tratto stradale dal centro abitato di Morciola all'innesto dell'asse principale sp 34 al km. 0+700 (declassata a strada Comunale) (1)</i>
035	MONTECALVO IN FOGLIA
036	PEGLIO
037	SASSOCORVARO
038	TAVULLIA
039	MONTELURO
040	BARBANTI
041	FRATTEROSA
042	FRONTONE SERRA
043	S.GREGORIO
044	PANORAMICA S.BARTOLO
045	CARIGNANO
046	MONTE GRIMANO
047	GRADARA
048	MONTEFELCINO – ISOLA DEL PIANO
049	CAVALLARA
050	VALDORBIA
051	CESANE
052	AVELLANA
053	SAN SAVINO
054	MONTE PETRANO
055	FANGACCI
056	MONTEFABBRI
057	SANT'ANGELO – MONTEFELCINO
058	PETRIANO – SCOTANETO
059	S.LORENZO IN CAMPO
060	SANATORIO – CANDELARA
061	BORGO PACE
062	CA' S.LORENZO
063	CA' S.GIORGIO
064	MARRONE
065	CERETO
066	CA' LA LAGIA
067	S.DONATO IN TAVIGLIONE
068	MONTEGUIDUCCIO
069	ROCCA PRATIFEL tratto stradale trasferito alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
070	PIAN DI CASTELLO
071	CA' MORRI – GESSO
072	STERLETO
073	PONTE VECCHIO IN FOGLIA
074	PERTIGARA tratto stradale trasferito alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
075	UGRIGNO tratto stradale trasferito alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
076	CASTELDELCI tratto stradale trasferito alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
077	VERGINETO
078	RIDOLFINA
079	S.ANNA
080	CARRARA
081	S.PATERNIANO

083	MOROLA
084	VALPIANO – MIRATOIO solo tratto stradale diramazione Cantoniera (km. 3+600 – km. 5+000)- trasferimento rimanente tratto alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
085	<u>CA' ROMANO</u> tratto stradale trasferito alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
086	CA' MICCI
087	VALLE S.ANASTASIA
088	PEGLIO – BIVIO S.DONATO
089	<u>MONTE MAGGIO</u> tratto stradale trasferito alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
090	GRATICCIOLI
091	<u>SCHIGNO</u> tratto stradale trasferito alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
092	CERBARA
093	S.ISIDORO
094	MONTEROLO
095	S.BARBARA
096	MONTE GIOVE
097	DI SOANNE solo tratto stradale dal km. 9+300 al km. 10+150 - trasferimento rimanente tratto alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
099	S.SISTO
100	PIRANO
101	CASELLE
102	MONTEPORZIO
103	BARGNI
106	PONTE MOLINO – FOCE FORCHETTA
107	<u>PALAZZO-CA' MIGLIORE</u> tratto stradale trasferito alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
108	LA MARCELLA
109	BACIUCCARO
112	CARPEGNA – S.SISTO
113	MONTE TENETRA
115	S.VITTORIA
116	S.RITA
117	SASSOFELTRIO – MONTE LICCIANO
118	EREMO
119	S.DONATO IN TAVIGLIONE – BIVIO MONTE BELLUCCI
120	RIO FREDDO
121	CANNETO
122	NOVILARA – FENILE
123	S.COSTANZO – TORRETTE
124	MAROTTA – S.VITTORIA
125	DEL PEGLIO
127	MONTELABBATE – MONTECCHIO
128	MONTEGRIMANO – S.MARINO
130	VALLE DI TEVA
131	TRE PONTI
132	CA' LA CISTERNA
133	ISOLA DI FOSSARA
136	GALLO DI PETRIANO – CA' ADELIA
137	<u>SAN LEO – SECCHIANO</u> tratto stradale trasferito alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)
138	S.GIOVANNI – MONTE ALTAVELLIO
139	CAPOVILLE – FONTECORNAIALE – MOMBAROCCESE

140	CASCIAIA
141	CIRCONVALLAZIONE DI PERGOLA
142	SERRA S.ABBONDIO – TERMINE
143	CAIRO
144	MOLINO VALCELLA
145	BLILLA
257	APECCHIESE
258	MARECCHIA <i>tratto stradale trasferito alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)</i>
423	URBINATE
424	VAL CESANO
452	DELLA CONTESSA

Strade di II^ cat.

082	ROCCA LEONELLA
098	FURLO – MONTE
104	PALCANO
105	BUONCONSIGLIO – CATRIA
110	CHIASERNA – CATRIA
111	TARUGO
126	PALCANO – MONTE PETRANO
134	CHIASERNA – CATRIA (II° TRATTO)
135	CASTELLINA – CA' ANTONIO
146	SAPIGNO <i>tratto stradale trasferito alla Provincia di Rimini dal 01/01/2010 (6)</i>
147	PAGANICA
148	SCACCIA CORNACCHIE
149	TORRICELLA
150	PIE' DELLE VIGNE
151	CAPRILE
152	SARTI - BUONCONSIGLIO
153	PIAN DELLE SERRE
154	GRAZIE - PONTE RIO
155	STERPETTINE
156	BELVEDERE (1)

NOTE

(1) modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 108 del 19 dicembre 2005;

(2) modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 35 del 19 aprile 2006

(3) modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 11 del 28 febbraio 2011

(4) modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 28 aprile 2011

(5) modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 139 del 20 dicembre 2010

(6) modificato con delibera di Consiglio Provinciale n. 89 del 19 dicembre 2011

(7) modificato con delibera di Giunta Provinciale n. 40 del 15 marzo 2012